



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio delle infrastrutture di trasporto e della logistica

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI UN SERVIZIO DI LOCAZIONE FINANZIARIA

C.I.G. 0350361709

RISPOSTE A QUESITI

** *** **

Spett.le Regione Autonoma Sardegna,

in relazione al bando di gara “ **Servizio di locazione finanziaria per l’acquisizione di n. 456 autobus** ” siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti:

a) **Capitolato Speciale Art. 1 Oggetto**

“ La provvista finanziaria dell’operazione e gli oneri finanziari derivanti dall’aggiudicazione dell’offerta, sono garantiti dall’Amministrazione regionale la quale si obbliga al trasferimento delle necessarie risorse finanziarie a favore delle aziende di trasporto pubblico locale”

La Regione metterà a disposizione delle aziende pubbliche e private interessate alla fornitura di autobus in via anticipata i fondi necessari al pagamento dei canoni di leasing. Ma non è chiaro in quale maniera ciò dovrebbe garantire il pagamento puntuale dei canoni visto che non esiste alcun formale vincolo su queste somme.

Si rammenta che le disposizioni della Banca d’Italia vietano alle Banche ed agli intermediari finanziari la concessione di fidi a favore di soggetti di cui non siano note le generalità e su cui non sia stata fatta una idonea istruttoria sul merito creditizio. In questo caso il bando cita espressamente solo quattro beneficiari ma non altri. Dovremmo considerare allora come beneficiario unico la Regione Sardegna ma dovendo poi stipulare il contratto con terzi necessario che l’Ente appaltante formalizzi la sua garanzia a favore delle obbligazioni contratte da terzi.

Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante se con il termine “pagamento dei canoni garantito dalla Amministrazione Regionale “ si intenda riferirsi ad una fideiussione concessa a monte di ogni contratto di leasing da stipulare da parte della Regione che dovrà essere espressamente formalizzata nel contratto che la Società di leasing stipulerà con la stessa Regione ovvero se la stessa Regione sarà cofirmataria di ogni contratto di leasing da stipulare come coobbligata.

Risposta

La Regione sarà cofirmataria di ogni contratto di leasing da stipulare in qualità di coobbligata, come evidenziato all’art. 3 (Contratti di leasing degli autobus) del capitolato speciale che testualmente recita: “Per ciascun autobus oggetto della fornitura, il locatore finanziario, il locatario regionale e l’azienda utilizzatrice provvedono alla stipula di specifici contratti di locazione cointestati.”



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio delle infrastrutture di trasporto e della logistica

b) Disciplinare Art. 2 punto 3) Requisiti di capacità tecnica e professionale

“aver regolarmente effettuato, nell’ultimo triennio precedente alla pubblicazione del bando di gara, per soggetti pubblici o privati, servizi analoghi nel settore così come individuato secondo la classificazione CPV, oggetto della gara, di cui almeno uno di importo non inferiore ad Euro 119.000.000,00 ciascuno, al netto di IVA oppure due di importo non inferiore ad Euro 60.000.000,00, al netto di IVA, la cui corretta esecuzione venga certificata e/o vistata dall’Amministrazione o soggetto pubblico committente o dichiarata in caso di committente privato”

Il contratto unico da 119.000.000,00 di Euro o i due da 60.000.000,00 di Euro deve riguardare clienti pubblici o privati indipendentemente dalla tipologia di bene oppure deve riguardare beni analoghi a quelli oggetto del bando (veicoli per il trasporto di persone)?

Nel secondo caso, sulla base di informazioni raccolte dalla Associazione di categoria (Assilea) potrebbe non esserci nessuna società di leasing in Italia con questo requisito ed il bando violerebbe clamorosamente il rispetto di concorrenza a base delle normative comunitarie in materia.

1) Si chiede conferma pertanto alla Stazione appaltante in merito a cosa deve fare riferimento il singolo contratto oppure i due previsti.

Nello stesso tempo si chiede cosa si intende quando, in caso di ATI, si richiede che il capogruppo mandatario posseda il 40 % dei requisiti di cui sopra ed i mandanti solo il 20%. Il mandatario deve aver stipulato un contratto di qualsiasi tipo di importo almeno pari al 40% di 119.000.000,00 Euro oppure due contratti ognuno di importo almeno pari al 40 % di 119.000.000,00 Euro ?

2) Si richiede ancora conferma alla Stazione appaltante se, a dimostrazione dell’esistenza dei contratti di cui sopra è sufficiente produrre una copia registrata del contratto in luogo di dichiarazioni talvolta non facili da ottenere dai soggetti interessati.

Risposta:

1) Con l’espressione: *“servizi analoghi nel settore così come individuato secondo la classificazione CPV, oggetto della gara”* ci si riferisce, genericamente, al settore dei “servizi di leasing finanziario” cpv 66114000, e non si richiede alcuna specifica tipologia di beni oggetto di finanziamento.

Come precisato a pag. 14 del disciplinare il capogruppo deve possedere i requisiti in misura maggioritaria e il raggruppamento deve possedere complessivamente il 100% dei requisiti richiesti. Questo significa che se il RTI è composto da due operatori economici il capogruppo dovrà possedere dal 50,1% fino all’80% dei requisiti, a seconda di quale sia la percentuale di partecipazione del mandante (da un minimo del 20% ad un massimo del 49,9%). Ciò significa che il capogruppo dovrà aver effettuato un servizio di leasing finanziario di importo dal 50,1% fino all’80% di 119 mil. oppure due servizi analoghi di importo dal 50,1% fino all’80% di 60 mil. ciascuno, a seconda dell’importo del servizio (o dei servizi analoghi) svolti dal mandante (un servizio analogo di importo dal 49,9% al 20% di 119 mil. oppure due servizi analoghi di importo dal 49,9% al 20% di 60 mil. ciascuno)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio delle infrastrutture di trasporto e della logistica

In caso di più operatori riuniti le possibilità di partecipazione sono molteplici, con varie possibilità di ripartizione dei requisiti. Il caso limite è rappresentato dalla partecipazione di 4 operatori di cui il capogruppo al 40% e 3 mandanti al 20% (quindi il capogruppo dovrà aver prestato un servizio analogo di importo pari al 40% di 119 mil. oppure due servizi analoghi di importo pari al 40% di 60 mil. ciascuno, mentre i mandanti dovranno aver prestato un servizio analogo di importo pari al 20% di 119 mil. oppure due servizi analoghi di importo pari al 20% di 60 mil. ciascuno)

- 2) La sola copia del contratto non è sufficiente a dimostrare che il servizio di leasing finanziario oggetto di quel contratto sia stato eseguito regolarmente.

Al fine del controllo del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, l'art. 8 del Disciplinare, al secondo punto, prevede che per la dimostrazione della regolare esecuzione dei "servizi analoghi" debba essere presentata, nell'ipotesi di affidamento da parte di soggetti pubblici o privati, la certificazione rilasciata o vistata dal Committente attestante la regolare esecuzione dei servizi di cui trattasi, dalla quale risultino l'indicazione del committente, il suo indirizzo, il numero telefonico e di fax, la descrizione del servizio, la data di inizio (giorno/mese/anno) e fine dello stesso (giorno/mese/anno), l'importo del servizio (o attestante la regolare esecuzione del servizio in caso di committente privato, allegando copia del contratto, fatture o altra documentazione idonea a comprovare l'oggetto del servizio, la data di inizio e fine, l'importo e il committente).

Nel caso d'impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati/attestazioni, è previsto che il concorrente possa presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio. In caso di prestazioni per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta ovvero attraverso la presentazione di equivalente documentazione sufficiente a dare prova di quanto dichiarato (Determinazione 26.11.2003 n. 20, Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici).

c) **Disciplinare art. 4 punto D) ultimo capoverso**

“ A garanzia dell'esatto adempimento del contratto, l'impresa aggiudicataria si obbliga a presentare alla Stazione appaltante una garanzia fideiussoria definitiva con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 da produrre in originale”

Quando è prevista la scadenza della cauzione definitiva ?

Si rammenta che il contratto di leasing non prevede, una volta avviato, nessuna possibilità di recesso da parte della concedente salvo il caso di inadempimento dell'utilizzatore. Nello stesso tempo è difficile reperire sul mercato una garanzia che superi i 5 anni.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio delle infrastrutture di trasporto e della logistica

La cauzione definitiva su un contratto di leasing dovrebbe coprire il periodo che va dalla firma del contratto all'avvio dello stesso dopo il pagamento della fornitura.

- 1) Si chiede pertanto alla Stazione appaltante se la nostra interpretazione è giusta : che la scadenza della cauzione definitiva termini con l'avvio di tutti i contratti.
- 2) Nel caso di partecipazione in ATI come ci si deve comportare per la cauzione si provvisoria che definitiva ?

Risposta:

1) Sì, la garanzia definitiva garantisce l'esecuzione del presente contratto. Quest'ultimo *"ha durata fino alla sottoscrizione dell'ultimo singolo contratto di locazione finanziaria stipulato per l'acquisizione dell'ultimo veicolo consegnato"* (vedi art. 3 schema di contratto), di conseguenza la garanzia cessa dopo il pagamento dell'ultima fornitura.

2) In caso di partecipazione in ATI si veda l'art. 4, lett. D) del disciplinare – paragrafo *"Modalità di presentazione della garanzia provvisoria in caso di operatori riuniti"*. Sinteticamente si precisa che la garanzia è unica e deve essere intestata a tutti gli operatori economici che faranno parte dei raggruppamenti, oppure in caso di operatori già costituiti, deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti.

d) Disciplinare Art. 9 Contratto

Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione, saranno interamente a carico dell'aggiudicatario".

Per un esatto calcolo dell'incidenza di tali costi sarebbe opportuno conoscere l'importo medio di ciascuna fornitura o, meglio, il valore medio per tipologia di mezzi oggetto dell'appalto.

Risposta:

L'articolo citato e l'art. 22 dello Schema di contratto si riferiscono alle spese derivanti dalla stipula del presente singolo contratto che non sono influenzate dal valore dei singoli mezzi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio delle infrastrutture di trasporto e della logistica

e) Capitolato speciale Art. 3 Contratto di leasing degli autobus

“Per ciascun autobus oggetto della fornitura, il locatore finanziario, il locatario regionale e l’azienda utilizzatrice provvedono alla stipula di specifici contratti di locazione cointestati”

Da quanto sopra riportato si evincerebbe che oltre al contratto tra Regione e Società di Leasing (che andrebbe più correttamente definito “Convenzione”) verranno stipulati singoli contratti di leasing tra Società di leasing, Regione e singolo Ente. La Regione parteciperebbe quale coobbligato e garante dell’operazione visto che chi paga i canoni sarà l’utilizzatore finale ?

Si prega di chiarire questo fondamentale punto anche in relazione a quanto richiesto al punto a).

Risposta:

Vedi risposta a primo quesito

f) Capitolato Art. 1 Oggetto

“Il locatore finanziario deve formulare l’offerta in termini di spread- omnicomprensivo- espresso in punti percentuali annui, con tre decimali – da aggiungersi o da sottrarsi al tasso di riferimento che per l’Amministrazione Regionale è rappresentato dall’IRS a sette anni lettera, pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 ore Ore” con riferimento al giorno lavorativo utile antecedente alla scadenza di presentazione delle offerte”.

1) Il verbo “ da sottrarsi” immaginiamo sia un refuso. Si chiede conferma.

L’offerente dovrebbe indicare uno spread sull’ indice Irs 7y del giorno precedente la scadenza di presentazione delle offerte e l’offerta dovrebbe avere una validità di 12 mesi e l’avvio di ciascun contratto è subordinato ai tempi di consegna dei veicoli, attualmente sconosciuti per cui il termine di 12 mesi potrebbe essere superato.

Il tasso di raccolta viene definito tra Società di leasing e finanziatore principale al momento dell’approvvigionamento e non nel momento del contratto di finanziamento.

In un momento di instabilità dei mercati finanziari come quello attuale appare difficile fissare un tasso di raccolta ora per allora.

2) Si chiede pertanto a Codesta Stazione appaltante se l’Irs 7y da considerare possa essere quello del giorno antecedente la firma del verbale di consegna di ogni singolo mezzo, in linea con l’approvvigionamento finanziario della Società di leasing, considerando che ciò non comporta automaticamente uno svantaggio per l’utilizzatore ma potrebbe, nel caso di tassi discendenti , rappresentare un vantaggio.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio delle infrastrutture di trasporto e della logistica

Risposta:

1) Il verbo “sottrarsi” non è refuso.

2) Si conferma quanto previsto dal capitolato speciale e dal disciplinare di gara relativamente alla data di determinazione dell’IRS di riferimento.

g) Capitolato Speciale Art. 3 Contratti di leasing degli autobus

“i) previsione espressa di un vincolo di reversibilità, operante in caso di cessazione del servizio pubblico ad opera dell’azienda di trasporto assegnataria del bene, in favore dell’azienda o di altro soggetto subentrante, il quale subentra a pieno titolo, da quel momento in poi in qualità di utilizzatore, nei rapporti contrattuali in essere tra locatore, locatario;”

Il subentro in un contratto di leasing su beni targati comporta necessariamente una comunicazione al PRA.

Si chiede a Codesta Stazione appaltante conferma che tutti i costi derivanti dal subentro siano a carico del nuovo utilizzatore.

Risposta:

Si conferma che tutti i costi derivanti dal subentro saranno a carico dell’eventuale nuovo utilizzatore.

h) Capitolato Speciale Art. 6 Procedura per l’acquisto, consegna e pagamento degli autobus

“ 11) i rapporti di fornitura e pagamento al fornitore prescelto degli autobus ed il locatore finanziario sono definiti attraverso rapporti contrattuali tra le due parti e, comunque, esonerano da qualsiasi responsabilità sia l’Amministrazione regionale locataria che le aziende di trasporto utilizzatrici”.

La modalità di pagamento del fornitore influenza il rendimento finanziario dell’operazione. A parità di tasso applicato al cliente, se la Società di leasing paga a pronti, a 30 gg. , a 60 gg., a 150,gg e così via avrà un rendimento interno dell’operazione via via crescente.

L’offerta economica presentata dai concorrenti, in termini di spread, non sarebbe valutata omogeneamente generando in tal modo una disparità di trattamento in contrasto con la par condicio a base di ogni procedimento di gara.

I termini di pagamento ai fornitori dovrebbero rientrare nelle condizioni di vendita stabilite nei bandi paralleli di fornitura e non lasciati successivamente alla discrezione della Società di leasing.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio delle infrastrutture di trasporto e della logistica

Se così fosse il concorrente potrebbe proporre uno spread basso a fronte di un pagamento a 365 gg. o anche oltre, peraltro non escluso dal bando di gara, usufruendo di un vantaggio finanziario a scapito dei rapporti che ogni utilizzatore dovrà necessariamente mantenere con il fornitore per i servizi post vendita.

Si richiede pertanto a Codesta Stazione appaltante di stabilire le modalità temporali di pagamento di ciascuna fornitura (es.: a xx giorni dalla firma del verbale di consegna del veicolo dopo il collaudo dello stesso e la verifica sulla documentazione e le autorizzazioni necessarie alla sua circolazione).

Risposta:

I pagamenti ai fornitori (previsti a 30 giorni dal verbale di collaudo dei veicoli) scadranno in date non conoscibili attualmente in quanto la consegna dei veicoli, prevista a decorrere da gennaio 2010 fino a 240 giorni dalla stipula del contratto di fornitura per l'ultimo gruppo di mezzi, dipende dalla data di sottoscrizione dei contratti di fornitura stessi che presumibilmente cadrà nel mese di Novembre 2009.

i) Capitolato Speciale Art . 9) Assicurazione dei beni finanziati

“Resta inteso che le aziende utilizzatrici procedono al pagamento di cui al precedente comma solo successivamente alla definizione e liquidazione dell'eventuale indennizzo assicurativo a favore del locatore finanziario e, nelle more, le aziende utilizzatrici non devono procedere al pagamento dei canoni a scadere dalla data del verificarsi dell'evento di cui al presente articolo”.

Dando per scontato che, nel caso di perdita del bene da qualsiasi causa determinata, la Società di leasing ha diritto al rimborso dei canoni scaduti e di quelli a scadere attualizzati, nelle more del rimborso da parte della Compagnia di Assicurazione la stessa gode di interessi di mora sui ritardati pagamenti.

Si chiede pertanto conferma alla Stazione appaltante che, in caso di perdita del veicolo, la Società di leasing avrà diritto al rimborso calcolato tenendo presente i canoni scaduti ed i canoni futuri attualizzati al momento della comunicazione di sinistro cui sottrarre il rimborso della Compagnia di Assicurazione e sommare gli interessi di mora, come quantificati all'Art.5 del Capitolato Speciale, dal momento del sinistro al momento di ottenimento del rimborso sulle somme in sospeso.

Risposta:

Si conferma la correttezza dell'interpretazione.

j) Schema di contratto pag 7 ultimo capoverso



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio delle infrastrutture di trasporto e della logistica

“Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui all’art. 8”

Si richiede alla Stazione Appaltante di indicare quali oneri rimangono in carico all’Aggiudicatario.

Formulata come sopra la prescrizione appare una clausola vessatoria perché non è possibile prevedere da qui a 10 anni quali possibili oneri possano essere stabiliti da norme nazionali comunitarie, di carattere fiscale o solo legate alla sicurezza ed alla circolazione, ecc.....

Si consiglia di modificare la clausola sopra citata in “ rimangono a carico dell’aggiudicatario per il periodo di locazione finanziaria tutti gli oneri che non riguardino l’utilizzo e la circolazione del mezzo e le imposte e tasse non strettamente legate agli obblighi del concedente”.

Risposta:

Lo schema di contratto non impone all’aggiudicatario del presente appalto oneri che riguardino l’utilizzo e la circolazione dei mezzi. Se il passo dovesse apparire equivocabile potrà essere reso più chiaro nel contratto definitivo.

k) Schema di contratto Art. 9) Pagamenti

“I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, previa attestazione di insussistenza delle condizioni previste dal e acquisizione del documento (DURC) che attesti la regolarità contributiva e retributiva”

Il DURC non esiste per le Società di leasing.

In ogni caso sembra eccessivo verificare la regolarità contributiva e retributiva ogni mese !

Si chiede conferma alla Stazione appaltante che in ogni caso questi adempimenti graveranno solo sul locatario/utilizzatore e non richiederanno alcun intervento o predisposizione di documentazione da parte dell’Aggiudicatario.

Risposta:

Ai sensi della vigente normativa il DURC è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia (vedi Decreto ministro del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007, art. 1 “Soggetti obbligati”). Il DURC, ai fini della verifica della regolarità contributiva nel settore degli appalti pubblici, ha validità di 3 mesi e verrà richiesto d’ufficio all’Ente competente al rilascio, senza richiesta di documentazione all’Aggiudicatario.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI TRASPORTI

Servizio delle infrastrutture di trasporto e della logistica

l) Schema di contratto Art. 13) Ritardi, penali

“ Qualora avvenuta la consegna, il collaudo e l'accettazione di un veicolo oggetto di un singolo contratto di locazione, si determinasse un ritardo nella messa in operatività su strada del veicolo stesso, a fronte del mancato pagamento del prezzo del bene al fornitore da parte dell'Aggiudicatario, la Regione potrà sanzionare.....”

Come già fatto rilevare al punto h), è indispensabile che la Regione fissi termini precisi per il pagamento al fornitore e stabilisca quando dover pagare (a xx giorni dalla firma del verbale di consegna del veicolo dopo il collaudo dello stesso e la verifica sulla documentazione e le autorizzazioni necessarie alla sua circolazione) altrimenti non è chiaro quando verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 13.

Si chiede pertanto alla Stazione appaltante di stabilire le modalità di pagamento dei fornitori dei mezzi come crediamo sia stabilito nei bandi di gara per la loro fornitura.

Si richiede inoltre di avere la disponibilità della citata determinazione a contrarre del Direttore del servizio delle Infrastrutture di trasporto e logistica n.538 del 22.7.2009 non reperibile sul sito della Regione.

Risposta:

Vedi risposta a quesito **h**).

La determinazione n. 538/2009 viene inserita sul sito regionale tra i documenti della presente gara.